

**Civile Sent. Sez. U Num. 10265 Anno 2018**

**Presidente: PETITTI STEFANO**

**Relatore: MANNA FELICE**

**Data pubblicazione: 27/04/2018**

## **SENTENZA**

sul ricorso 19383-2015 proposto da:

GAROFALO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SAN SALVATORE IN LAURO 13, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PUGLISI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIAMBATTISTA SCHININA';

**- ricorrente -**

16  
18

**contro**

PROCURA GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO  
PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA,  
VIA BAIAMONTI 25;

**- controricorrente -**


**nonchè contro**

PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE  
DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA;

**- intimato -**

avverso la sentenza n. 98/2015 della CORTE DEI CONTI PER LA  
SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA,  
depositata il 2/04/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del  
16/01/2018 dal Consigliere FELICE MANNA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Umberto De Augustinis, che ha concluso per  
l'inammissibilità del ricorso. 

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 98 del 14.4.2015 la Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, in riforma della pronuncia di primo grado, condannava Giuseppe Garofalo a pagare in favore della Regione Sicilia la somma di € 55.780,71, oltre accessori, a titolo di restituzione del finanziamento di pari importo che questi aveva ricevuto per l'apertura di un *bed and breakfast* in comune di Modica, in base alla L.R. n. 32/00 e al decreto dell'Assessorato al Turismo n. 33/S.3/Tur. del 25.1.2005. A fondamento della sentenza, la Corte dei conti osservava che il bando pubblico di selezione richiedeva, in particolare, la proprietà dell'immobile destinato all'attività ricettiva, l'effettiva residenza in esso del proprietario e l'impegno di lui ad esercitare l'attività per almeno un quinquennio; che in base alla corretta interpretazione del bando, quest'ultimo requisito doveva permanere per l'intero quinquennio, pena la revoca del contributo, e non già sussistere al solo momento della presentazione della domanda; e che il Garofalo, dopo meno di tre anni dalla percezione del finanziamento, aveva alienato ai propri genitori l'immobile, continuando a detenerlo a titolo di comodato.

Contro tale sentenza Giuseppe Garofalo propone ricorso straordinario per cassazione, affidato a sei motivi.

Resiste con controricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana.

Il ricorrente ha depositato memoria.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Preliminarmente va respinta l'istanza di differimento dell'udienza, avanzata dal ricorrente perché impossibilitato a comparire.

L'istanza di rinvio dell'udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell'art. 115 disp. att. c.p.c., deve fare riferimento all'impossibilità di sostituzione mediante delega conferita ad un collega (facoltà generalmente consentita dall'art. 9 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 e tale da rendere riconducibile all'esercizio professionale del sostituto l'attività processuale svolta dal sostituto), venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all'organizzazione professionale del difensore, non rilevante ai fini del differimento dell'udienza (S.U. n. 4773/12 e n. 6753/10).

Nella specie, il difensore del ricorrente si è limitato a trasmettere un certificato medico (che lo attesta affetto da sindrome influenzale con prescrizione di gg. 3 di cure e riposo domiciliare), senza nulla dedurre in punto di impossibilità di delegare un collega.

2. - Con i sei motivi di ricorso, tutti formulati *sub specie* di difetto di giurisdizione ai sensi dell'art. 362 c.p.c., parte ricorrente deduce:

1) violazione o falsa applicazione degli artt. 103, 111, 116 e 117 Cost., 14, comma 1, lett. n) e 20 R.D. n. 455 del 1946, convertito in legge costituzionale n. 2 del 1948, di approvazione dello Statuto della Regione siciliana. La normativa regionale non richiede affatto che l'interessato al contributo sia proprietario dell'immobile, né che tale qualità debba permanere per un periodo di tempo minimo, pena la revoca del beneficio; pertanto, la Corte dei conti, nulla dicendo della legge regionale in merito, si è sostituita al legislatore regionale, esorbitando dai limiti della propria giurisdizione;

2) violazione o falsa applicazione degli artt. 97, 103, 111 Cost., 1 legge n. 20/94 e successive modifiche. Il giudice non può sovrapporre le proprie valutazioni a quelle dell'amministrazione che ha predisposto la *lex specialis*, per cui egli non può configurare ipotesi di esclusione non previste, con la conseguenza che se la prescrizione è univoca il criterio teleologico è necessariamente recessivo. La Corte dei conti non si sarebbe attenuta a tale principio, atteso che non vi era norma espressa del bando che prevedesse l'obbligo di non alienazione sanzionandolo con la revoca del beneficio, e pertanto la sentenza impugnata si sarebbe sostituita alle scelte discrezionali che competono soltanto all'assessorato regionale;

3) violazione sotto altro profilo del principio di buon andamento, imparzialità e buona fede dell'amministrazione, e dell'art. 97 Cost. Se anche le norme del bando avessero potuto essere interpretate altrimenti, il giudice contabile non avrebbe mai potuto interpretarle in danno dell'interessato, imponendosi, invece, un'interpretazione a tutela dell'affidamento dei soggetti in buona fede. E che il Garofalo avesse agito senza dolo o colpa grave è dimostrato dalla circostanza che egli è stato prosciolto dal reato di cui all'art. 640-*bis* c.p. Diversamente decidendo, la Corte di merito ha disatteso la disciplina regionale e quella concorsuale, esorbitando dai limiti della propria giurisdizione;

4) violazione o falsa applicazione degli artt. 103 Cost. e 295 c.p.c., poiché la Corte di merito ha appena accennato, senza trarne conseguenze del caso, alla pendenza dell'appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Catania ha declinato la propria giurisdizione, in favore del giudice amministrativo, nella causa promossa dal Garofalo contro il provvedimento di revoca del beneficio. Parte ricorrente richiama, al riguardo, Cass. S.U. n. 1776/13, secondo cui è

devoluta al giudice ordinario la controversia sulla revoca di un contributo pubblico quando essa tragga le mosse dall'accertato inadempimento alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato o, ancora, dal sopravvenuto contrasto del contributo rispetto a precetti adottati dalle autorità dell'Unione Europea;

5) violazione dell'art. 2943, primo comma, c.c., in quanto la Corte di merito, nel rigettare l'eccezione di prescrizione dell'azione contabile, non ha considerato che altro è l'azione promossa dall'amministrazione regionale per il recupero, altra è l'azione di responsabilità promossa dalla Procura regionale, con la conseguenza che l'atto interruttivo della prescrizione dell'una azione non può valere per l'altra;

6) sotto altro profilo, infine, è censurata l'applicazione della rivalutazione monetaria della somma capitale, non dovuta ai sensi dell'art. 3, lett. f) del decreto assessoriale di approvazione della graduatoria, in applicazione dell'art. 8, lett. f) del bando.

3. - Il ricorso è inammissibile, per essere ormai preclusa ogni questione inerente al riparto di giurisdizione.

Com'è stato già chiarito da questa Corte, allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito (S.U. nn. 27531/08 e 24883/08).

Di recente tale principio è stato ribadito ed applicato alle pronunce del giudice contabile, sicché il giudicato interno sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte in cui il giudice ha

pronunciato nel merito, affermando così implicitamente la propria giurisdizione, e dunque con esclusione per le sole statuizioni che non la implicano, come nel caso in cui l'unico tema dibattuto sia stato quello relativo all'ammissibilità della domanda o quando, dalla motivazione della sentenza, risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed abbia indotto il giudice a decidere il merito *per saltum* (così S.U. n. 28503/17, che ha ritenuto inammissibile il ricorso avverso decisione di appello della Corte dei conti, proposto per motivo di giurisdizione, sul rilievo che nel giudizio di appello non era stata impugnata la decisione resa sul punto dal giudice di primo grado, con conseguente formazione del giudicato implicito, preclusivo dell'eventuale rilievo del difetto di giurisdizione anche in sede di legittimità).

Così non è stato nel caso di specie, in quanto nel giudizio di primo grado la questione di giurisdizione non è stata in alcun modo trattata.

Né è corretto quanto parte ricorrente afferma nella propria memoria ex art. 378 c.p.c., ossia che mentre il giudice di prima istanza si sarebbe pronunciato nel rispetto della propria giurisdizione, rigettando la domanda del Procuratore regionale, «di eccesso di potere giurisdizionale può dirsi solo della sentenza d'appello» (v. pag. 1 della memoria). Le questioni di giurisdizione non sorgono secondo l'esito della lite, ma derivano da due invarianti primigenie, ossia il *petitum* sostanziale della domanda e il tipo di esercizio del potere giurisdizionale che la parte attrice richiede al giudice.

4. - S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

5. - Nulla per le spese, essendo il Procuratore generale presso la Corte dei conti parte in senso solo formale (cfr. S.U. n. 5105/03).

6. - Ricorrono i presupposti per il raddoppio, a carico del ricorrente, del contributo unificato.

**P. Q. M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16.1.2018.